Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

I combustibili nel Testo unico ambientale

A cura della dott.ssa Gilda Zennaro

Il titolo III della Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" del T.U. Ambientale (artt. 291-298) contiene le disposizioni concernenti le caratteristiche merceologiche che possono essere utilizzate negli impianti disciplinati al titolo I e II della parte V (gli impianti industriali e termici civili, inclusi quelli di potenza termica inferiore al valore di soglia) nonchè le caratteristiche merceologiche del gasolio marino[1].

Il titolo stabilisce, inoltre, le condizioni d'utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.

La normativa rimanda all'Allegato X parte I, il quale contiene l'elenco dei combustibili di cui è obbligatorio l'utilizzo negli impianti sopra detti. L'allegato è suddiviso in tre sezioni: la sezione I elenca i combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I, la sezione II quelli consentiti negli impianti di cui al titolo II e la sezione III contiene i valori

[1] Il gasolio marino è definito come "qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde alla definizione di cui alla lett.b (*si tratta della definizione di gasolio*) ovvero che ha una viscosità o densità che rientra nei limiti di viscosità e densità definiti per i distillati marini, ad esclusione di quello utilizzato per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna e di quello utilizzato dalle navi che provengono direttamente da un Paese non dell'Unione Europea"

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

limite massimi per il contenuto di zolfo per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi (olio combustibile pesante e gasolio marino).

Qualora non sia più possibile rispettare i suddetti valori limite, a causa del mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, dei prodotti petrolifici o degli altri idrocarburi, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dell'attività produttive, potrà stabilire valori limite massimi più elevati con apposito decreto, salva in ogni caso la previa autorizzazione della Commissione Europea.

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione degli impianti disciplinati dal titolo I (con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW), e degli impianti disciplinati dal titolo II (con potenza termica complessiva pari o superiore a 1,5 MW), la normativa prevede che questi impianti debbano essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso e di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. Tutti i parametri necessari per ottimizzare il rendimento di combustione dovranno essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto.

Solo per quelli del primo tipo è stabilito, inoltre, l'obbligo di dotarsi, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E' da segnalare, tuttavia, che la normativa ha espressamente previsto la non applicabilità di tutte le predette dotazioni agli impianti del titolo I nel caso in

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

cui siano già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera o di autorizzazione integrata ambientale ove sia stato prescritto un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio.

La normativa prevede un sistema di monitoraggio del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, con controlli effettuati dai laboratori chimici delle dogane, nonché disposizioni concernenti la raccolta e la trasmissione dei dati relativi al tenore di zolfo, necessari affinché l'Agenzia per la protezione dell'Ambiente (Apat) possa redigere, entro il 31 maggio di ogni anno, una specifica relazione da trasmettere al Ministero dell'Ambiente, il quale, entro il successivo 30 giugno di ogni anno, dovrà inviare alla Commissione europea un documento elaborato sulla base della predetta relazione.

Le sanzioni previste per la violazione di quanto previsto nel titolo sono penali per quanto riguarda gi impianti disciplinati dal titolo I (arresto fino a 2 anni e ammenda da 258 a 1032 euro), e amministrative per gli impianti disciplinati al titolo II (multa da 200 a 1000 euro).

Infine, è espressamente prevista l'abrogazione delle norme previgenti in materia: DPCM 7 settembre 2001 n.395, DPCM 8 marzo 2002 e articolo 2 del DL 7 marzo 2002 convertito con modifiche dalla legge 6 maggio 2002 n.82.

Gilda Zennaro

Pubblicato il 6 settembre 2006

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248